

Sono state pubblicate nella Gazzetta **Ufficiale** del **26 ottobre 2019 Dlgs.125/2019** nuove norme che coinvolgono direttamente *l'operatività degli Intermediari finanziari ed, in particolare, degli Istituti di credito*. Esse vanno ad intrecciarsi con quelle adottate il **26 marzo ultimo scorso** dalla **Banca d'Italia** *in tema di contrasto al riciclaggio*, ed introducono nuove violazioni.

Prima del **10 novembre** la violazione delle disposizione dell'**Autorità di Vigilanza** *incideva esclusivamente sulla determinazione dell'entità delle sanzioni*, a far data 10 novembre esse andranno ad integrare gli estremi di *un autonoma ipotesi di illecito amministrativo*. Questo deriva dalle modifiche avvenute all'interno dell'**art.62 decreto antiriciclaggio**, che prevede *l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 5milioni di euro (o il 10%del fatturato annuo complessivo, quando la percentuale stessa è superiore ai 5mln ed il fatturato è determinabile e disponibile) nei confronti degli Intermediari bancari e finanziari non solo nei casi in cui essi si rendano responsabili (in via esclusiva o concorrente) di violazioni gravi/ripetute/sistematiche/plurime della Legge antiriciclaggio in tema di Adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, ma anche ove violino la regolamentazione secondaria dettata dall'Autorità di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli interni*.

Secondo le previsioni della **Banca d'Italia** gli **Intermediari** avevano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di, appunto, organizzazione/procedure/controlli interni **entro il 19 giugno 2019**, di conseguenza le violazioni relative a tali disposizioni, a partire dal **10 novembre** saranno sanzionabili ai sensi del nuovo **art.62 Decreto antiriciclaggio**.

Invece si applicano a partire dal **1 gennaio 2020**: *l'obbligo per gli Organi aziendali di definire ed approvare una Policy motivata che indichi le scelte del destinatario in tema di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati; l'obbligo per le Capogruppo di istituire una base informativa comune; l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio*.

Un'altra scadenza da rispettare è quella del **30 giugno 2020** in cui scatterà *l'obbligo di provvedere agli aggiornamenti dell'Adeguata verifica, compresa quella fiscale richiesta dalle norme in tema di scambio di informazioni*.